

Le tappe dell'esclusione. Norme italiane in contrasto con le definizioni europee

Il professionista non è impresa

DI DANIELE CIRIOLI

Professionisti bidonati dalla riforma degli ammortizzatori sociali in deroga. Non sono imprese e, dunque, non hanno titolo per accedere alle tutele del welfare nazionale. A rimetterci sono soprattutto i dipendenti degli studi professionali, da considerare dunque una specie di rango inferiore a quelli delle aziende: se lo studio va in crisi, a loro non si apre altra prospettiva che il licenziamento, cioè la perdita del posto di lavoro. In questi casi, infatti, lo studio non può più contare temporaneamente sulle misure di sostegno del reddito (cig e mobilità) e ha l'unica chance di lasciare a casa segretaria e collaboratori. I quali, una volta ritornati sul mercato del lavoro, si scontreranno con un ulteriore cartellino rosso dell'Inps: poiché licenziati da «non imprese» (appunto, cioè, da studi professionali) non danno titolo neppure a incentivi in caso di una loro riassunzione.

La partita sulle differenze di trattamento tra dipendenti di studi professionali e dipendenti da aziende è iniziata proprio con gli incentivi ed è ora arrivata al capolinea con l'esclusione dagli ammortizzatori in deroga. La partita si sta giocando sulla qualificazione degli studi: sono dei «datori di lavoro» ma non sono «imprese». Da cui l'esclusione da ogni beneficio. Ma ciò è vero solo per il diritto nazionale, mentre per quello Ue le cose stanno in maniera diversa: «datore di lavoro» è chiunque dà lavoro a prescindere che sia o meno un imprenditore. Comunque sia, sono i fatti a valere: per quest'anno i lavoratori degli studi professionali (circa 1 milione assunti prevalentemente a tempo indeterminato) non potranno contare su alcun ammortizzatore.

Marzo del 2011. La vicenda nasce nel marzo del 2011. Con due quesiti, formulati dall'Ordine dei consulenti del lavoro e dalla Confprofessioni, il ministero dà il via libera agli studi professionali all'accesso:

a) agli ammortizzatori in deroga;

b) agli incentivi all'assunzione dei dipendenti licenziati da studi professionali (mediante la loro possibilità d'isciversi alle liste di mobilità).

Il ministero giustifica la decisione sulla base della finalità delle normative anti-crisi, ossia sul fatto che si tratta di norme con cui il legislatore ha inteso estendere le misure a sostegno del reddito alle categorie di lavoratori normalmente escluse a causa del settore di riferimento, della dimensione aziendale o del tipo di contratto di lavoro. Il fatto «nuovo» sta nella diversa qualificazione degli studi professionali; dice il ministero: sebbene dalla nor-

C'era una volta lo studio-azienda

Iscrizione liste di mobilità	In principio ci fu l'estensione, ai dipendenti degli studi professionali, del diritto d'isciversi alle liste di mobilità, per dar modo al nuovo datore di lavoro di fruire di incentivi in caso di riassunzione (interpello n. 10/11)
Cig e mobilità in deroga	Contemporaneamente ci fu l'altra estensione, sempre ai dipendenti degli studi professionali, del diritto all'indennità di mobilità in deroga, ma solo a quei lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso lo stesso studio di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivo (interpello n. 10/11)
Contratti di solidarietà	Segui, poi, l'estensione agli studi professionali dei contratti di solidarietà di tipo «B», cioè quelli normalmente rivolti alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della cigs. Ricorrendo a tali contratti, lo studio ha diritto a un contributo economico pari al 25% del monte retributivo ridotto, per la durata massima di due anni (interpello n. 33/11)
Chi è «datore di lavoro»?	Ogni volta, il ministero del lavoro ha giustificato le novità sulla base della nozione più ampia di «datore di lavoro» fornita dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 16 ottobre 2003 (causa C/32/02). La sentenza stabilisce di «superare lo stretto perimetro della nozione di imprenditore». Di fatto dunque l'equiparazione degli studi professionali alle aziende, in tema di incentivi e agevolazioni contributivi

mativa risulta che la mobilità riguarda soltanto le «imprese» (ambito al quale non vengono normalmente ascritti gli studi professionali), ciò non è più sostenibile perché occorre reinterpretare le norme sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia Ue nella causa C/32 del 16 ottobre 2003. Tale sentenza afferma che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di «datore di lavoro», superando lo stretto perimetro della nozione di imprenditore e che quest'ultimo va inteso qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Il nuovo orientamento Ue insomma, afferma il ministero, estende di fatto agli studi professionali la disciplina sulla procedura di mobilità (prima riservata alle sole imprese) con la conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto a iscriversi nelle liste di mobilità (senza diritto, però, alla relativa indennità, ma al beneficio di rappresentazione un'ipotesi di assunzione agevolata).

Agosto del 2011. Passano pochi mesi e ad agosto del 2011 il ministero ritorna sulla questione estendendo agli studi professionali anche l'istituto della solidarietà. Per evitare licenziamenti, il ministero ritiene che anche il professionista (come le imprese) possa ricorrere a una riduzione dell'orario di lavoro.



In cambio ha diritto a un contributo economico pari al 25% del monte retributivo ridotto (un altro 25% spetta ai lavoratori), per la durata massima di due anni (interpello n. 33/2011). L'occasione per formulare il nuovo principio è ancora una volta offerta dai consulenti del lavoro che chiedono al ministero di sapere se gli studi professionali possono far ricorso ai c.d. contratti di solidarietà. La risposta del ministero, affermativa, si basa ancora una volta sulla reinterpretazione delle norme alla luce della sentenza della corte di giustizia Ue (causa C/32/02).

Aprile del 2012. I nuovi principi del ministero del lavoro, però, vengono ostacolati dall'Inps. In una nota del 5 aprile 2012, infatti, l'istituto di previdenza dà disposizioni agli uffici territoriali di non

riconoscere gli incentivi contributivi in caso di assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità precedentemente licenziati dagli studi professionali. Dice l'Inps, smentendo di fatto il ministero: poiché licenziati da datori di lavoro non impresa (gli studi professionali), non può spettare alcun agevolazione.

Febbraio del 2014. La posizione dell'Inps si consolida e a febbraio arriva «l'ufficializzazione» nel messaggio n. 2761/2014. In esso l'istituto ribadisce che gli ex dipendenti di studi professionali, qualora riassunti, non danno diritto agli sgravi previsti sulle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (legge n. 223/1991).

Luglio 2014. Il ministero, ufficialmente, non ha mai smentito l'Inps né ha mai fatto marcia indietro sul rico-

noscimento agli studi professionali degli ammortizzatori sociali in deroga e della facoltà (per i dipendenti licenziati) di iscriversi alle liste di mobilità ai fini degli incentivi in caso di riassunzione. Tuttavia, il sospetto che stesse cambiando idea è venuto il mese scorso, quando nell'interpello n. 21/2014 (si veda ItaliaOggi del 19 luglio 2014) ha messo fuori gioco gli studi professionali dalla nuova cig prevista dalla riforma Fornero. Il ministero, in particolare, ha spiegato che il nuovo welfare da gestire su base contrattuale interessa solo le imprese che: 1) hanno un organico oltre i 15 dipendenti; 2) non sono soggette a cig e cigs. La notizia è pessima per i dipendenti degli studi professionali: oltre a non aver accesso al welfare nazionale, non hanno neppure diritto al welfare «aziendale». Si tratta, infatti, dei c.d. fondi di solidarietà bilaterali introdotti dall'ultima riforma del lavoro (legge n. 92/2012) al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

La riforma degli ammortizzatori in deroga. Il sospetto che il ministero del lavoro stesse cambiando idea, sull'equiparazione degli studi professionali alla generalità dei datori di lavoro, è divenuto certezza con la marcia indietro sul decreto di riforma degli ammortizzatori in deroga. In esso, infatti, è scritto chiaramente che la cig e la mobilità spettano esclusivamente «alle imprese». Gli studi professionali sono dunque fuori. E ciò nonostante il parere contrario della Conferenza stato-regioni e della Commissione lavoro della camera. Nel suo parere la Conferenza stato-regioni aveva chiesto di «garantire una uguale copertura a tutti i lavoratori», mentre nello specifico del provvedimento aveva scritto: «requisiti dei datori di lavoro: si fa presente che fino a oggi la cassa integrazione in deroga è stato un valido strumento per dare risposte a bisogno ed esigenze di datori di lavoro che sarebbero esclusi laddove all'art. 2082 del c.c. venisse data un'applicazione troppa restrittiva». In conclusione chiedeva «di utilizzare la dizione «datori di lavoro», il che avrebbe annoverato tra i beneficiari anche gli studi professionali».

La commissione lavoro alla camera, parimenti, poneva al suo parere favorevole a condizione che «... sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile...».

Ma alla fine, si sa, il decreto ha stabilito diversamente.

— © Riproduzione riservata —